



# Autorità Portuale di Augusta

Ente di diritto pubblico L. 84/94 6 Cod. Fis. 90010170893

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI,  
PRESTATORI DI SERVIZI E DEGLI APPALTATORI DI LAVORI, IN ECONOMIA AI  
SENSI DELL'ART. 125 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS  
163/2006 E S.M.I..**

## INDICE

---

### ART 1 PUNTI DI CONTATTO

---

---

### ART 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

---

---

### ART 3 STRUTTURA

---

---

### ART 4 ISCRIZIONE

- 4.1 Istanza di iscrizione
  - 4.2 Mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento della posizione
  - 4.3 Durata dell'iscrizione
  - 4.4 Soggetti ammessi
- 

### ART. 5 REQUISITI

- 5.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006
  - 5.2 Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006
- 

### ART. 6 VALIDITÀ E RINNOVO

---

### ART. 7 CANCELLAZIONE

---

### ART. 8 OPERATORI GIÀ ISCRITTI

---

### ART. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

---

## **ART 1 6 PUNTI DI CONTATTO**

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA, sede: Palazzina ED1 sita in Contrada Punta Cugno presso il Porto Commerciale di Augusta (SR), sito internet: [www.portoaugusta.it](http://www.portoaugusta.it), indirizzo e-mail: [info@portoaugusta.it](mailto:info@portoaugusta.it) ó [garecontratti@portoaugusta.it](mailto:garecontratti@portoaugusta.it).

## **ART 2 6 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dell'art. 125 D.Lgs 163/2006 (d'ora in poi Codice), è istituito presso l'Autorità Portuale di Augusta, l'Albo dei fornitori di beni, dei prestatori di servizi e degli appaltatori per i lavori, (d'ora in poi Albo), di cui al predetto art. 125 del Codice.

L'Albo è un elenco di operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo, nell'ambito del quale possono essere individuati i soggetti da invitare alle procedure di affidamento esperite per le acquisizioni in economia di lavori servizi e forniture di cui all'art 125 del Codice.

## **ART. 3 STRUTTURA**

L'Albo è suddiviso in tre sezioni come di seguito elencate:

- 1. SEZIONE FORNITORI DI BENI**
- 2. SEZIONE PRESTATORI DI SERVIZI**
- 3. SEZIONE ESECUTORI DI LAVORI**

Le categorie di beni, servizi e lavori, indicate nell'allegato A al presente regolamento, sono definite in relazione alle esigenze dell'Ente nonché dell'area portuale che gestisce, pertanto, non sono ammesse iscrizioni per categorie diverse da quelle stabilite, ne sono ritenute idonee le domande di iscrizione in cui non vi sia l'indicazione di almeno una categoria.

## **ART. 4 ISCRIZIONE**

Possono essere iscritti all'Albo i soggetti di cui all'art. 4.4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

L'ammissibilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei controlli che l'Autorità Portuale effettuerà sulla completezza e regolarità della documentazione resa.

L'Albo sarà aggiornato con cadenza annuale, mediante l'inserimento di nuovi operatori.

**La presentazione dell'istanza entro il 30 novembre di ogni anno, previa verifica di idoneità da parte di questo Ente, comporterà l'iscrizione all'Albo a far data da 1° Gennaio dell'anno successivo.**

#### 4.1 Istanza di iscrizione

Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione all'Albo dovrà presentare apposita istanza in marca da bollo da p 16,00, all'indirizzo di cui all'Art.1, sul modulo di domanda predisposto da questo Ente, allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, allegando alla stessa tutta la documentazione indicata all'Art. 5 del presente Regolamento.

Qualora l'operatore economico istante ometta di apporre la marca da bollo sull'istanza di iscrizione, questo Ente procederà, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19 e 31 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., ad inviare copia dell'istanza per la regolarizzazione, entro 30 gg dalla data di ricevimento, all'Ufficio di Registro competente.

La domanda può essere presentata per una o più categorie, individuate esclusivamente tra quelle indicate nell'elenco delle categorie riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

L'omessa specificazione di almeno una categoria comporterà l'ammissibilità dell'istanza di iscrizione.

L'incompletezza delle informazioni e/o documentazioni rese verrà comunicata una sola volta entro 30 giorni dalla data di acquisizione della domanda di iscrizione, con richiesta di integrazione.

Qualora l'operatore economico non provvedesse ad integrare la documentazione resa come richiesto o provvedesse in parte, la pratica, incompleta, verrà archiviata, sino ad integrazione della stessa entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

#### 4.2 Mantenimento dell'iscrizione e aggiornamento della posizione.

Tutti gli operatori economici iscritti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente **ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite** ed alle dichiarazioni già rese in sede di prima richiesta di iscrizione, entro e non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta.

#### 4.3 Estensione dell'iscrizione.

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di lavori, servizi e forniture sempre individuate tra quelle indicate nell'allegato A.

La domanda di estensione deve essere presentata, senza apposizione di marca da bollo, entro il trenta di novembre di ciascun anno, la quale, previa verifica di idoneità da parte di questo Ente, comporterà l'iscrizione all'Albo a far data da 1° Gennaio dell'anno successivo.

La domanda di estensione deve indicare esclusivamente le categorie per cui è richiesto il nuovo inserimento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 5.2 nelle parti applicabili alle nuove categorie.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza del triennio dell'iscrizione in corso.

#### 4.4 Soggetti ammessi.

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice ovvero:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

## **ART 5 6 REQUISITI.**

I soggetti indicati al precedente art. 4.4 dovranno dimostrare, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

### **5.1 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.**

Sono ammessi all'Albo i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice.

In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati.

#### Documentazione da Allegare

L'operatore economico istante, deve a pena il rigetto dell'istanza di iscrizione, allegare la seguente documentazione:

**5.1.1** Dichiarazione sostitutiva, resa, ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della C.C.I.A.A., sul modello "Allegato 1" predisposto da questa amministrazione o conforme ad esso;

**5.1.2** Dichiarazione sostitutiva, resa, ai sensi del DPR 445/2000, sul modello "Allegato 2" predisposto da questa amministrazione o conforme ad esso, con cui il titolare/il legale rappresentante dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 38, per la partecipazione alle procedure di affidamento;

**5.1.3** Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

### **5.2 Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo.**

A dimostrazione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo l'operatore economico istante, deve a pena il rigetto dell'istanza di iscrizione, allegare la seguente documentazione:

**5.2.1** Dichiarazione sostitutiva, resa, ai sensi del DPR 445/2000, sul modello "Allegato 3" predisposto da questa amministrazione o conforme ad esso con cui l'operatore economico dichiara il fatturato relativo ai servizi/forniture/lavori, relativamente alla categoria/e per cui è richiesta l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre esercizi;

**5.2.2** Dichiarazione sostitutiva, resa, ai sensi del DPR 445/2000, sul modello "Allegato 4" predisposto da questa amministrazione o conforme ad esso, con cui l'operatore economico dichiara i principali lavori, servizi e/o forniture, relativamente alla categoria/e per cui è richiesta l'iscrizione, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei lavori, servizi o forniture stessi.

**(solo per i lavori)**

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori in economia, di importo superiore ad € 150.000,00, l'operatore economico deve essere in possesso di attestato di qualificazione SOA rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categoria.

Il caso di possesso del Certificato SOA, relativamente alle sole categorie a cui si riferisce, la documentazione di cui ai precedenti punti 5.2.1 e 5.2.2 non è necessaria. In tal caso il concorrente **ALLEGA** il certificato di cui sopra in copia conforme ed in corso di validità.

Se per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, il richiedente non fosse in grado di prestare le referenze richieste, ai punti di cui sopra, è necessario darne espressa comunicazione.

**In attuazione a quanto disposto dall'art 6. Bis del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di iscrizione all'Albo, sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, sugli operatori economici invitati, in occasione delle procedure di affidamento esperite.**

**Pertanto è a carico dell'operatore economico l'onere di fornire all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativamente alla procedura di affidamento a cui intende partecipare.**

## **ART. 6 VALIDITÀ E RINNOVO**

L'iscrizione ha durata triennale decorrente dalla data di inserimento nell'Albo e termina il 31 dicembre del terzo anno a decorrere dalla data di iscrizione.

Decorso il termine di validità triennale dell'iscrizione, gli operatori economici potranno chiedere che venga mantenuta la propria iscrizione per ulteriori tre anni, a semplice richiesta scritta, da inoltrare entro il 30 novembre del terzo anno di iscrizione, allegando la documentazione a dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, relativa al triennio antecedente la data di richiesta di rinnovo.

Decorso il termine sopra indicato, senza che sia intervenuta la richiesta di conferma di iscrizione, l'operatore economico interessato ad essere inserito nell'albo di cui trattasi, dovrà produrre, nuova istanza con le modalità e nei termini di cui al presente regolamento.

## **ART. 7 CANCELLAZIONE**

Costituiranno causa di cancellazione il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a. accertata irregolarità nella fase di partecipazione alle gare, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- b. mancato aggiornamento dei documenti e/o le informazioni richieste in fase di richiesta di iscrizione all'Albo;
- c. mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.);

- d. mancata presentazione di offerta per 2 procedure consecutive nell'arco di un anno, in questo caso la cancellazione avviene con riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti di partecipazione;
- e. su richiesta formale dell'operatore interessato;
- f. decorrenza dei termini di validità dell'iscrizione.

#### **ART. 8 OPERATORI GIA ISCRITTI**

Gli operatori economici iscritti all'Albo secondo le modalità stabilite dal precedente Avviso di istituzione e relativo Regolamento, qualora non risulti adeguata la documentazione relativa al possesso dei requisiti come stabiliti dal presente Regolamento, dovranno regolare la propria posizione entro il 30.11.2014.

Gli operatori economici la cui iscrizione ha maturato il triennio, ovvero per gli inserimenti avvenuti da Gennaio 2009, Gennaio 2010 e Gennaio 2011 dovranno presentare richiesta di mantenimento dell'iscrizione in carta semplice ed aggiornare la propria posizione in funzione del presente Regolamento, entro il termine perentorio del 30.11.2014.

#### **ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i i dati personali dei quali l'Autorità Portuale di Augusta verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.